



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 11/09/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 29/2017 R.G. promossa da:

--
GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avv. BELFATTO

RICORRENTE

contro:

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dai propri funzionari, a norma dell'art. 417 bis, c.p.c.,

RESISTENTE

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 11.01.2017 l'istante esponeva di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 01.09.2015 presso l'Istituto d' "C... ..", attualmente in assegnazione provvisoria istituti



scolastici siti a Fano. A seguito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 l'istante apprendeva di essere stata trasferita nell'Ambito territoriale Piemonte, presso l'Istituto " " di Biella.

Tale ambito territoriale non era tra quelli indicati come di interesse dell'istante mentre, negli ambiti da lei indicati avevano ottenuto il trasferimento colleghi () appartenenti ad una fase inferiore a quella della ricorrente (fase C), ciò che provava l'esistenza di posti disponibili negli ambiti indicati dalla ricorrente.

In base all'art.6 del CCNI che regolava le operazioni di mobilità la fase D avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento delle fasi precedente (da 0 a C), e quindi solo dopo l'esaurimento degli ambiti territoriali indicati dal personale partecipante alle fasi precedenti.

Per tali motivi chiedeva, previa disapplicazione dei provvedimenti presupposti che fosse ordinato alla convenuta di trasferire la ricorrente al primo posto disponibile tra quelli indicati in domanda.

La convenuta si è costituita allegando che il trasferimento dei tre docenti indicati in ricorso nell'ambito della fase D era avvenuto su posti che resi vacanti e disponibili anche a seguito di trasferimenti in uscita nel corso della medesima fase D e quindi su posti lasciati vacanti e disponibili dopo l'esaurimento delle operazioni relative alla fase C dei movimenti.

Il ricorso va accolto.

E' pacifico che alcuni degli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente come prioritari rispetto a quello assegnato siano stati assegnati ad altri partecipanti alle operazioni di mobilità nell'ambito della fase D (in discussione sono in particolare gli ambiti assegnati ai tre concorrenti sopra indicati).



E' altresì pacifico che i posti assegnabili nell'ambito della fase D siano esclusivamente i "posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti" ossia le fasi da 0 a C.

L'onere della prova circa il al rispetto delle procedure previste dalla legge e dal CCNI per le operazioni di mobilità è a carico della convenuta: la posizione del ricorrente è quella di un creditore che deve allegare l'inadempimento; è l'Amministrazione, quale debitrice, a dover provare l'adempimento.

Il Miur ha dedotto che gli ambiti assegnati ai suddetti tre concorrenti si sono resi vacanti e disponibili dopo la chiusura delle operazioni relative alla fase C dei movimenti ovvero nel corso della fase D.

L'allegazione, oltre ad essere generica (non si specifica infatti in ragione di quale specifica evenienza l'ambito si sia liberato dopo l'esaurimento della fase C), non è sorretta da evidenze istruttorie. La resistente non ha provato inoltre che i posti assegnati ai concorrenti dell'istante siano divenuti vacanti e disponibili a seguito di passaggi ruolo ex art. 8, c. 6, del CCNI (ciò che li renderebbe indisponibili).

In applicazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 cc.) il ricorso va accolto e le spese di lite poste in capo alla soccombente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, ordina alla convenuta di trasferire la ricorrente al primo posto disponibile tra quelli indicati nella domanda ma assegnati a concorrenti nell'ambito della fase D.

Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida (applicando i minimi di tariffa), in complessivi € 4039,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre contributo unificato se dovuto, iva e cpa come per legge.



Sentenza n. 205/2017 pubbl. il 12/09/2017
RG n. 29/2017

Pesaro li 12.09.2017.

IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli

pagina 4 di 4

Firmato Da: SCARFATO MICHELINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2ceb235d816289c36beee8ae80995249 - Firmato Da: PAGANELLI MAURIZIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 144d39

